



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 17 febbraio 1997

Sommario

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag. 4
Art. 2	Occupazioni permanenti e temporanee	» 4
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 4
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	» 4
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 6
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	» 6
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	» 6
Art. 8	Decadenza della concessione	» 6
Art. 9	Revoca della concessione	» 8
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	» 8
Art. 11	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	» 8

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 10
Art. 13	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	» 10
Art. 14	Criteri per la determinazione della tassa	» 14
Art. 15	Misurazione dell'area occupata - criteri	» 14
Art. 16	Tariffe	» 14
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	» 16
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	» 16
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	» 18
Art. 20	Sanzioni	» 18

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo⁽¹⁾. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

(1) - Ove il regolamento non sia ancora approvato, si richiami il termine previsto dalla L. 241/1990

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 29.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9
Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

⁽²⁾ Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni ~~realizzate su tratti di~~ strade statali e provinciali che attraversano ~~il centro abitato~~, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'Art. 3 della Legge 28.12.1995 n.549, la tassa:

- non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
- non è dovuta per i passi carrabili;
- non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

Art. 13
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

~~Strade, spazi ed aree pubbliche di 1ª categoria.~~

(2) - Solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

(3) - Pronunciarsi in ordine alla facoltà previste.

(4) - Solo per i comuni classificati montani.

COMUNE DI CASTELMASSA

CLASSIFICAZIONE STRADE

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

I^ categoria	lungh.mt.		lungh.mt.
1 Piazza Libertà	270	2 Via C. Battisti (incr. Libertà-Bellini)	120
3 Piazza V. Veneto	40	4 Piazza Cavour	28
5 Piazza Garibaldi	70	6 Via Galilei	63
7 Via Filzi	93	8 Via Matteotti (incr. Libertà-Pasi)	110
9 Via Pasi	250	10 Via Sauro	121
11 Piazza Ragazzi	32		
II^ categoria			
1 Via Alighieri	632	2 Via Allende	349
3 Via Amendola	332	4 Via Bandiera	131
5 Via Battisti (resto)	788	6 Via Bellini	120
7 Via Camatte	1086	8 Via Castaldelli	212
9 Via Castello	530	10 Via Cav. Vittorio Veneto	101
11 Via Cervi	107	12 Via Di Vittorio	271
13 Via Donizzetti	57	14 Via Duner	177
15 Via Einstein	354	16 Viale Fattori	165
17 Via Fermi	530	18 Via Ferrari	211
19 Via Galvani	273	20 Via Gramsci	316
21 Via L. da Vinci	530	22 Via Marconi	326
23 Via Matteotti (resto)	317	24 Via Mazzini	128
25 Via Mercanta	1540	26 Vicolo Mercanta	400
27 Via Don Minzoni	227	28 Via Montale	222
29 Via Moro	200	30 Via Oberdan	703
31 Via Ocari	226	32 Via Pacinotti	150
33 Via Pisacane	308	34 Via Argine Po	3457
35 Piazza della Repubblica	73	36 Via Righi	133
37 Via Risorgimento	175	38 Via Rosselli	297
39 Via San Martino	120	40 Via Sant'Anna	127
41 Via Torricelli	68	42 Via Toscanini	175
43 Via XXV Aprile	445	44 Via Verdi	555
45 Via Volta	230		
III^ categoria			
1 Via Bocchi	968	2 Via Cagnona	620
3 Via Cascina	1575	4 Via Cavettino Nappi	246
5 Via Cuoghi	198	6 Via Di Mezzo	3326
7 Via Frati	532	8 Via Galberte	1253
9 Via Gavioli	1260	10 Via Gennari	427
11 Via Masina	666	12 Via Mastellara	752
13 Via Mazzoline	275	14 Via Pettina	557
15 Via Pio	1150	16 Via Provasi	620
17 Via Rossi	577	18 Via U. Saba	425
19 Via Saravalli	635	20 Via Sarta	769
21 Via A. Valle	1450	22 Via A. Vegri	2802
23 Via Eridania	1110		

Suddivisione approvata con atto consiliare num. 28 in data 30 maggio 1994, esecutivo.

Art. 14
Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"⁽⁵⁾.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento⁽⁶⁾.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15
Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime⁽⁵⁾.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 3..... ore: riduzione del30...%;

~~b) occupazioni da a ore: riduzione del%;~~

c) occupazioni da³..... fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:

- A) Occupazioni da parte di attività ambulanti
- B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.
- C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.

(5) - Tralasciare qualora tale fattispecie sia esonerata.

(6) - Tralasciare qualora il comune non intenda applicare la riduzione.

(7) - In relazione al disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993 come modificato con D.Lgs. 566/1993, il comune potrà individuare diverse tariffe per le diverse fattispecie di occupazione, secondo gli intendimenti del Consiglio Comunale in rapporto alla realtà locale;

- D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- E) Occupazioni per attività edilizia.
- F) Occupazioni da parte di attività commerciali.
- G) Altri tipi di occupazione.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30. per cento ⁽⁸⁾.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽⁹⁾;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al ⁽¹⁰⁾ ..30..... per cento;
- c) ~~per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al ⁽¹¹⁾ ..30..... per cento;~~ *C) abrogato con Delibera nr. 6 del 17 febbraio 1997
- d) ~~per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al ⁽¹²⁾ ..30..... per cento;~~ *D) abrogato con Delibera nr. 6 del 17 febbraio 1997
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a ⁽¹³⁾;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del ⁽¹⁴⁾ ..50... per cento;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ⁽¹⁵⁾ del per cento;
- h) ~~per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al per cento ⁽¹⁶⁾;~~
- i) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al ..70. per cento ⁽¹⁷⁾;

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data

(8) - ai sensi art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa viene ridotta fino al 50 per cento.

(9) - ai sensi art. 44, comma 1, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(10) - ai sensi art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento.

(11) - ai sensi art. 44, comma 9, D.Lgs. 507/1993, si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 10 per cento. Tralasciare se la tassa non viene applicata.

(12) - ai sensi art. 44, comma 10, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 30 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà. Tralasciare se la tassa non viene applicata.

(13) - ai sensi art. 45, comma 2, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(14) - ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà.

(15) - ai sensi art. 45, comma 6, D.Lgs. 507/1993, la tariffa può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30% rispetto a quella ordinaria. Tralasciare il capoverso ove il comune non intenda avvalersi di tale facoltà. Tralasciare se la tassa non viene applicata.

(16) - ai sensi art. 45, comma 3, D.Lgs. 507/1993, le tariffe non possono essere superiori al 30% della tariffa ordinaria; tralasciare se la tassa non viene applicata.

(17) - ai sensi art. 45, comma 6-bis D.Lgs. 507/1993, le tariffe possono rddtr ridotte fino al 50%.

di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore a lire20.000.....⁽¹⁸⁾.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere:

~~anticipato~~

(oppure)

- effettuato entro gg.10..... dall'inizio dell'occupazione;

La tassa, se di importo superiore a L. 500.000 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

(18) - importo a discrezione del Comune, comunque non superiore a L. 20.000. Tralasciare ove il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà.